

*Costituzione della
Repubblica di
Lumenaria*



Indice

<i>TITOLO I - Principi fondamentali</i>	3
<i>TITOLO II – Diritti e doveri del cittadino</i>	4
<i>TITOLO III - Ordinamento della Repubblica</i>	5
Sezione I – Presidente della Repubblica	5
Sezione II – Senato della Repubblica	7
Sezione III – Governo.....	8
Sezione IV – Magistratura	9
Sezione V – Procedimento legislativo	9
<i>TITOLO IV - Garanzie Costituzionali</i>	10
<i>TITOLO V - Simboli dello Stato</i>	11
<i>TITOLO VI – Emendamenti</i>	12
<i>Disposizioni transitorie</i>	12

TITOLO I - Principi fondamentali

Articolo 1

Lumenaria è una micronazione libera, indipendente e sovrana nella misura della sua extraterritorialità e virtualità. Essa costituita e informata all'ordinamento repubblicano, nello spirito di unione dei popoli della Leonidia. La sovranità appartiene alla comunità, che esercita tale sovranità all'interno del Senato della Repubblica, nelle forme stabilite dalla legge. L'obiettivo ultimo della micronazione è il miglioramento dell'individuo, perseguito per mezzo dell'integrazione sociale, dell'accoglienza e della formazione integrale.

Articolo 2

La continuità e la conservazione della comunità è valore assoluto e imprescrittibile. A ciascun cittadino è richiesto l'adempimento dei doveri di solidarietà politica e sociale nei confronti dei membri della comunità e della micronazione.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno diritto ad un eguale trattamento dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna. La legge non può che disporre, a parità di condizioni, trattamenti uguali per ciascun cittadino.

Articolo 4

La legge determina i casi e i modi di espressione del diritto di voto. Ogni cittadino, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, è eleggibile a qualunque carica pubblica.

Articolo 5

Ogni individuo iscritto in appositi registri e nel pieno rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge è cittadino lumenarense. Tutti i cittadini, salvo le limitazioni previste dalla legge penale o da altre norme ispirate al principio della ragionevolezza e volte alla salvaguardia della comunità, dispongono dei diritti civili e politici. La cittadinanza lumenarense è perduta per l'esercizio di funzioni politiche, amministrative o di alto rilievo sociale all'interno di una diversa realtà micronazionale o ad essa paragonabile,

quando persistano ragionevoli motivi di credere che tale organizzazione sia ostile alla comunità e allo Stato, accertati nell'esercizio della funzione giurisdizionale. La legge determina i casi e i modi di perdita e acquisizione della cittadinanza, nonché della sua parziale sospensione. La revoca della cittadinanza non può avvenire per motivi politici.

Articolo 6

Le leggi lumenarensi si applicano nel territorio virtuale ove risiede la comunità, in ogni sua articolazione, nonché ai rapporti che nascono fra cittadini e a tutte quelle azioni i cui effetti hanno luogo nel territorio virtuale lumenarense. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.

Articolo 7

Ad ogni cittadino è sempre concesso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Ogni cittadino è innocente sino a prova contraria e sino all'ultimo grado di giudizio. La difesa è diritto inviolabile in ogni procedimento penale o amministrativo. È ammessa la retroattività della legge penale esclusivamente in favore del reo.

TITOLO II – Diritti e doveri del cittadino

Articolo 8

Ogni cittadino ha il diritto di disporre delle proprie libertà, con la sola limitazione di non creare nocumento ad altri né disorganizzare il corpo politico cui appartiene. La libertà d'iniziativa, di pensiero, di stampa e di manifestazione è inviolabile e non può essere sottoposta a censura, nel rispetto delle altre determinazioni di legge.

Articolo 9

È riconosciuto e garantito il diritto di riunirsi in associazioni, movimenti o partiti, per tutti i fini che non sono espressamente vietati dalla legge qualora ricorrano pericoli per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Articolo 10

È diritto di ciascun cittadino mantenere delle proprietà private, garantite dalla tutela dello Stato.

Articolo 11

Ogni cittadino ha il diritto di rinunciare alle proprie cariche, alla propria cittadinanza e a qualsivoglia altra funzione, nel rispetto degli altrui diritti.

Articolo 12

Lumenaria riconosce e garantisce il diritto alla libera ricerca scientifica, promuove programmi volti alla diffusione della cultura della ricerca e alla sua implementazione. Lo Stato tutela il patrimonio storico, culturale e artistico leonense.

Articolo 13

È diritto di ciascun cittadino il libero accesso all'istruzione leonense. La Repubblica garantisce un percorso formativo per l'integrazione nel mondo leonense.

Articolo 14

È dovere inderogabile di ciascun cittadino essere fedele alla comunità e allo Stato, nonché di osservarne la Costituzione e le leggi.

TITOLO III - Ordinamento della Repubblica

Sezione I – Presidente della Repubblica

Articolo 15

(Il Presidente della Repubblica)

Il rappresentante della Nazione è il Presidente della Repubblica, il quale viene eletto dal Senato ogni giorni ottanta (80). Il Presidente della Repubblica può essere eletto per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.

Articolo 16

(Eleggibilità del Presidente della Repubblica)

Ogni cittadino lumenarense, nei limiti imposti dalla legge, può essere eletto Presidente della Repubblica. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della micronazione ed estera.

Articolo 17

(Modalità di elezione per il Presidente della Repubblica)

Due giorni prima che scada il termine del mandato, il Presidente della Repubblica indice le elezioni del suo successore.

Articolo 18

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresentante del Senato, garante della Costituzione e dell'unità micronazionale.

Presiede il Senato.

Può nominare un Vicepresidente della Repubblica, al quale può delegare parte delle sue funzioni.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati inter-micronazionali.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Su proposta e presentazione del Presidente del Consiglio, nomina i ministri.

Concede la grazia.

Articolo 19

(Diritto di veto)

Il Presidente della Repubblica può, qualora vi siano incongruenze con la Costituzione o qualora ritenga un determinato provvedimento di legge costituisca un pericolo per la tenuta della nazione, rifiutare la messa in votazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato di un testo di legge, motivando adeguatamente la decisione. L'istituto che ha presentato il testo di legge sottoposto al veto del Presidente della Repubblica, può presentare ricorso al Consiglio di Stato che valuterà la legittimità della decisione del Presidente della Repubblica.

Articolo 20

(Messa in stato di accusa)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica con votazione di maggioranza assoluta.

Articolo 21

(Rimozione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica può essere rimosso dal suo incarico a seguito di una mozione di rimozione motivata e votata dal Senato a maggioranza qualificata di due terzi. La mozione di rimozione dall'incarico ha la priorità di voto su ogni altra proposta presentata, tranne nel caso in cui sia già in corso un'altra votazione parlamentare. In caso di rimozione del Presidente della Repubblica, la supplenza di tale incarico spetta al Consiglio di Stato.

Sezione II – Senato della Repubblica

Articolo 22

(Sedute parlamentari)

Il Presidente della Repubblica indice le sedute parlamentari durante le quali può essere proposta, discussa e votata una proposta di legge o una mozione, o eletta una carica di nomina parlamentare. Solo i senatori in carica e il Presidente della Repubblica sono ammessi a partecipare alle sedute del Senato.

Le votazioni riguardanti l'elezione di cariche di nomina parlamentare vengono effettuate a scrutinio segreto. Ogni altra votazione avviene a scrutinio palese.

Il Governo può essere ascoltato dal Senato qualora fosse richiesto da una o entrambi le parti o dal Presidente della Repubblica.

Articolo 23

(Regolamentazione e Autonomia del Senato)

Il Senato della Repubblica è composto da tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta, che possiedono la cittadinanza lumenarense da almeno 14 giorni, e che dispongano di pieni diritti civili e politici.

Il Senato, mediante votazione interna, può ammettere l'ingresso di un cittadino all'interno dello stesso prima del termine dei 14 giorni.

Il Senato della Repubblica è organo autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, salvo per le implicazioni che le sue disposizioni e le sue attività hanno sugli altri organi statali. Il Senato adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'espulsione dal Senato può essere eseguita solo per motivi di inattività, per motivi penali, o per gravi motivi di condotta disciplinare. La legge regola i casi e i modi di espulsione dal Senato.

Sezione III – Governo

Articolo 24

(Consiglio dei Ministri)

Il Governo è composto dal Consiglio dei Ministri, l'organo esecutivo della Repubblica. Esso applica la legge e coordina le attività amministrative della Repubblica. Il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i Ministri guidati dal Presidente del Consiglio che lo presiede.

Articolo 25

(Elezione del Presidente del Consiglio)

Le elezioni governative per la Presidenza del Consiglio, salvo dimissioni anticipate, sono indette ogni giorni sessanta (60) dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio può essere eletto per massimo due (2) mandati consecutivi. Il Presidente del Consiglio viene eletto, tra i senatori candidati, con votazione a maggioranza relativa, dal Senato della Repubblica.

Articolo 26

(Fiducia del Governo in Senato)

Il Governo nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, eletto dal Senato della Repubblica, ha implicitamente la fiducia del Senato, che accorda o revoca la stessa mediante mozione motivata e votata. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia può essere presentata anche contro un singolo Ministro. La mozione di sfiducia, se approvata, comporta l'obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, quando promossa contro un singolo ministro, del Ministro sfiduciato.

Articolo 27

(Poteri del Presidente del Consiglio)

Presiede il Consiglio dei Ministri e ne coordina le sedute e le attività. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e determinando l'attività dei singoli Ministri. Emanando decreti legge validi per trenta (30) giorni salvo approvazione del Senato e conseguente mutazione in legge ordinaria. Mantiene i rapporti diplomatici con i Capi di Stato o Governi esteri.

Sezione IV – Magistratura

Articolo 28

(Ordinamento giudiziario)

La Magistratura è l'organo giudiziario della Repubblica, composta da tutti i magistrati riuniti nel Tribunale di Giustizia e presieduti dal Ministro della Giustizia. La Magistratura amministra la giustizia in nome del popolo Lumenarese facendo rispettare la legge e punendo chi la trasgredisce.

Articolo 29

(Nomina dei magistrati)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia secondo la normativa vigente.

Sezione V – Procedimento legislativo

Articolo 30

(Iniziativa legislativa)

L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro del Senato della Repubblica.

Articolo 31

(Decreto-Legge)

Il Presidente del Consiglio, o i Ministri che ne abbiano la sua approvazione, possono emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria per la durata massima di trenta (30) giorni. Il Senato può convertire il decreto, entro i

trenta giorni della sua efficacia, in legge ordinaria. Può altresì abrogare, prima dello scadere dell'efficacia, il decreto legge emanato dal Governo.

Articolo 32

(Trattati inter-micronazionali)

Solo il Senato ha la facoltà di autorizzare la firma dei trattati internazionali che sono di natura politica o importano modificazione di leggi, poi ratificati dal Presidente della Repubblica.

Articolo 33

(Procedura Legislativa)

Alla proposta di creazione, modifica, abrogazione di legge, il Presidente della Repubblica apre una seduta di discussione seguita da una votazione. Se la proposta ottiene la maggioranza semplice dal Senato viene approvata. Il Presidente della Repubblica, entro massimo 24 ore, può esercitare il diritto di veto; dopodiché la legge viene promulgata. Uno o più senatori durante la discussione di una proposta di legge possono proporre un emendamento ad una o più parti del testo di legge. L'emendamento discusso e votato precedentemente o contemporaneamente al testo di legge.

TITOLO IV - Garanzie Costituzionali

Articolo 34

(Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato è l'organo che verifica la conformità di tutte le leggi, sentenze e atti alla Costituzione e disposizioni di fonte superiore all'atto impugnato. È composta da tre magistrati: due di nomina parlamentare ed uno di nomina del Presidente della Repubblica. Ogni atto, legge, decreto, ordinanza e sentenza può essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato.

Articolo 35

(Sentenze del Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato si riunisce ogni qualvolta venga presentato un ricorso e pronuncia la sentenza entro il termine massimo di quattro (4) giorni dalla presa in carico. L'interpretazione giuridica del Consiglio di Stato, ove richiesta in giudizi di legittimità, costituisce fonte del diritto.

Articolo 36

(Modifica Costituzionale)

La modifica costituzionale può essere richiesta da ciascun senatore. Se la proposta viene approvata da almeno i tre quarti del Senato, dopo cinque (5) giorni, viene indetta una seconda votazione. Se la proposta viene approvata all'unanimità, la modifica costituzionale entra immediatamente in vigore.

Articolo 37

(Leggi Costituzionali)

Le leggi costituzionali sono leggi complementari alla Costituzione che possono essere proposte da ciascun Senatore e sono approvate a maggioranza dei tre quarti del Senato. Le leggi costituzionali non possono avere in materia modifiche al testo costituzionale in vigore.

TITOLO V - Simboli dello Stato

Articolo 38

(Bandiera di Lumenaria)

La bandiera Lumenarense è un tricolore, verde bianco e blu a bande oblique. La banda bianca taglia sulla diagonale ed è più stretta degli altri due colori. In alto a destra è presente una stella gialla che può essere scambiata con la Stella d'Italia.

Articolo 39

(Stemma dello Stato)

Lo Stemma dello Stato è un quadrato con campo verde e blu, un ulteriore quadrato ruotato di gradi quarantacinque di campo bianco al centro, con al suo interno un grifone di colore giallo.

Articolo 40

(Motto della Repubblica)

Il motto della Repubblica di Lumenaria è "Per aspera ad astra".

Articolo 41

(Stemmi degli uffici istituzionali)

La Presidenza della Repubblica e il Consiglio dei Ministri hanno la facoltà di scegliere un proprio Stemma valido per la durata intera del loro mandato.

TITOLO VI – Emendamenti

Articolo 42

(Amnistia)

L'amnistia è concessa dal Senato della Repubblica, con maggioranza dei due terzi dei componenti. L'amnistia estingue il reato e fa cessare tutti gli effetti penali di eventuali condanne. La proposta di amnistia stabilisce le condizioni per la sua applicazione; in nessun caso può applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione della proposta.

Disposizioni transitorie

1.

Le riforme concernenti il Senato, apportate in questa modifica costituzionale, entreranno in vigore successivamente all'adeguamento delle seguenti norme al nuovo ordinamento istituzionale:

- L. n.3/22 (Legge elettorale)
- L. Cost. n.2/21 (Norme complementari dell'articolo 23 della Costituzione)
- Regolamento del Senato

Vengono concessi al Senato trenta (30) giorni dall'entrata in vigore della presente modifica costituzionale per adeguare suddette norme alla nuova Costituzione.

*Modifica costituzionale approvata dal Senato della
Repubblica in data 1 dicembre 2023*